

Tribunale Civile e Penale di Mantova
Sezione Prima

Il Tribunale di Mantova,
riunito in Camera di Consiglio e composto da:
dott. Mauro Bernardi Presidente
Rel.
dott. Alessandra Venturini Giudice
dott. Luigi Pagliuca Giudice

letto il ricorso n. 2693/12 promosso ex art. 156 c.c. da P. C. (nata a B. il 6-1-1977 e residente a V. in via M., 16);

rilevato che la ricorrente adducendo l'inadempimento di L. F. (nato a B. il 6-1-1977 e residente in V. in via T. n. 44) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi di separazione personale che prevedevano l'obbligo a carico di quest'ultimo di versarle, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore L. (nato a B. il 19-7-2004), la somma di € 250,00 mensili annualmente rivalutabili e da aumentarsi ad € 350,00 a far data da giugno 2013 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, ha chiesto che venga ordinato al terzo datore di lavoro del coniuge (C. s.r.l. con sede in V.) di corrispondere direttamente l'importo dovuto; osservato che L. F. non è comparso benché ritualmente convenuto in giudizio e che, nel corso dell'udienza di comparizione, il procuratore della società C. s.r.l. ha confermato l'esistenza del rapporto di lavoro di tale società con il L.; ritenuto che risulta provato il ripetuto inadempimento del L. nella corresponsione dell'assegno di mantenimento da agosto 2011 (cfr. Cass. S.U. 30-10-2001 n. 13533) come emerge in particolare dalla querela del 26-11-2011 nonché dalla circostanza, riconosciuta dal procuratore della C. s.r.l., che l'istante ha già avviato procedimento di pignoramento dello stipendio per i crediti arretrati relativi agli assegni non corrisposti;

osservato che lo stipendio del L. attualmente risulta ammontare a circa € 1.450,00 e che il rappresentante della C. s.r.l. ha riferito che sullo stesso vengono effettuate trattenute per cessioni a terzi pari ad € 600,00 mensili e che una ulteriore riduzione (pari ad € 110,00) viene applicata a seguito del pignoramento di tale emolumento da parte della ricorrente per assegni di mantenimento progressi;

considerato che la invocata misura prevista dall'art. 156 c.c. deve equipararsi ad una cessione del credito che si attua ope iudicis posto che, attraverso il rimedio in questione, viene ad attuarsi un trasferimento coattivo del credito in favore del soggetto titolare del diritto al contributo di mantenimento (cfr. Cass. 29-4-1980 n. 2837; Cass. 11-4-1978 n. 1690; Cass. 21-5-1976 n. 1828 in relazione alla analoga misura prevista dall'art. 8 della legge 898/1970); considerato che, per effetto delle disposizioni contenute negli artt. 2 e 68 del d.p.r. 180/1950, lo stipendio del resistente, in quanto già colpito da vincoli per circa la metà dell'ammontare, non può essere ulteriormente ridotto (va notato che anche la disposizione di cui all'art. 8 della legge 898/1970 non consente di colpire la parte eccedente la metà dello stipendio del soggetto obbligato alla prestazione alimentare) dovendosi assicurare al debitore mezzi adeguati alle esigenze di vita (cfr. sul tema, in generale, Corte Cost. 4-12-2002 n. 506); ritenuto che nessuna disposizione vada adottata in ordine alle spese stante la mancata comparizione del resistente;

p.t.m.

rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Si comunichi.

Mantova il 27 novembre 2012.

Il Presidente
dott. Mauro Bernardi

*